

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2011 N. 2**

Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

pag. 2

LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2011 N. 3

Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

pag. 11

LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2011 N. 4

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico - edilizio).

pag. 15

LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 2

Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il Capo V del Titolo II della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“CAPO V

SERVIZI OSPEDALIERI

Articolo 26

(Attività Ospedaliera)

1. L'attività ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale è svolta dalle Aziende sanitarie locali attraverso i propri Presidi ospedalieri e dai seguenti soggetti:
 - a) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;
 - b) Istituto Giannina Gaslini IRCCS;
 - c) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera;
 - d) Ospedale Evangelico Internazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d) perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto:
 - a) degli atti di programmazione regionale;
 - b) delle funzioni di emergenza e di alta specialità attribuite;
 - c) della complessità della casistica trattata;
 - d) delle attività di ricerca e di didattica.
3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d):
 - a) erogano prestazioni e servizi appropriati;
 - b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;
 - c) coniugano l'attività assistenziale con le attività di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;
 - d) perseguono economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.
4. I soggetti di cui al comma 1 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimerle o modificarle.

Articolo 27

(Assetti Istituzionali)

1. Gli IRCCS, secondo i rispettivi ordinamenti, fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale.
2. L'apporto delle attività dell'Ospedale Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale al Servizio Sanitario Regionale è regolamentato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione stipula accordi, anche di

durata pluriennale, con l'Ospedale Galliera e l'Ospedale Evangelico Internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.

3. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture.

Articolo 28

(IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro a seguito dell'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
2. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ha personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
3. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro persegue, garantendone la complementarietà e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.
4. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro assicura la realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi di Genova ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).

Articolo 28 bis

(Organi)

1. Sono organi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro:
 - a) il Consiglio d'indirizzo e verifica;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Direttore scientifico;
 - d) il Collegio sindacale;
 - e) il Collegio di direzione.
2. Il Consiglio d'indirizzo e verifica determina, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro con la programmazione didattica e scientifica dell'Università e verificandone la corretta attuazione. Tale organo verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di ricerca garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalità assistenziali e di cura, di didattica e di ricerca. Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi e agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della Salute.
3. Il Consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del Direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e le modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni.
4. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalità. I componenti sono designati: uno dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Genova, uno dal Ministero della Salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 15. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministero della Salute. Non possono farne parte i dipendenti dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro o della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Genova, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti.

5. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 23 e a esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 19 della presente legge.
6. Il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità dell'attività di ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia e nei limiti delle risorse assegnate, è nominato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori Scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione. L'incarico del Direttore scientifico è esclusivo.
7. Sino all'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale, resta in carica tre anni ed è composto da cinque membri designati: due dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Rettore dell'Università. Resta comunque assicurata la presenza del rappresentante del Ministero della Salute, anche a seguito dell'applicazione dei suddetti decreti attuativi.
8. Il Collegio di direzione è così composto:
 - a) il Direttore generale che lo presiede e ne determina l'attività;
 - b) il Direttore scientifico;
 - c) il Direttore sanitario;
 - d) il Direttore amministrativo;
 - e) i Direttori dei Dipartimenti sanitari, dei Dipartimenti ad attività integrata e dei Dipartimenti di ricerca;
 - f) il responsabile dell'area infermieristica;
 - g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
 - h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera f).I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal Direttore generale con le procedure elettive previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.
9. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione ai fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, nonché per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale, altresì, del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi.

Articolo 28 ter

(Organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. Il Direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro sulla base delle direttive regionali, nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi fissati dall'Accordo 1 luglio 2004 (Atto di intesa recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni" di cui all'art. 5 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131), sentito il Rettore dell'Università, e lo trasmette alla Regione e al Ministero della Salute entro cinque giorni dall'adozione.
2. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, approva il Regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, acquisite le eventuali osservazioni del Ministero della Salute e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso. In caso di successive modifiche ed integrazioni viene seguita la medesima procedura.
3. L'assetto organizzativo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro deve assicurare lo svolgimento complementare e

integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative e scientifiche e di ricerca nella disciplina di Oncologia e in quelle complementari ed integrate. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all'assetto organizzativo e al funzionamento delle restanti attività formative, assistenziali, scientifiche e di ricerca che concorrono allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

4. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs. 517/1999, in particolare:
 - a) le macro articolazioni aziendali;
 - b) le modalità di funzionamento dei Dipartimenti;
 - c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, dei Direttori di Dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro verso l'esterno;
 - d) l'assetto funzionale e organizzativo delle attività di trapianto di organi solidi e tessuti in attuazione della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule);
 - e) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;
 - f) le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - g) le modalità di gestione amministrativa e contabile autonoma delle attività di ricerca.
5. Per la disciplina di determinate materie il Regolamento di organizzazione e funzionamento può rinviare a specifici regolamenti.
6. Ai sensi dell'articolo 22, il Direttore generale nomina, tra i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 23, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento e garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie ed ospedaliere

Articolo 28 quater

(Norme di riferimento e di finanziamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. I rapporti tra Regione e Università sono regolati da un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 12 e della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nulla è innovato in materia di finanziamento delle attività di assistenza e di ricerca svolte dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. L'attività di ricerca è finanziata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28 quinquies

(Organi consultivi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. Ai sensi dell'articolo 77, la Giunta regionale individua il Comitato etico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, di cui alla l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sezione del Comitato etico regionale dedicata alle sperimentazioni in materia oncologica per tutto il territorio ligure.
2. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca è costituito il Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi stabiliti dall'Accordo 1 luglio 2004.

Articolo 29

(Norma di rinvio)

1. Le norme del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da a) a d).".

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule))

1. Al comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 60/2009, le parole "Il Dipartimento trapianti d'organo di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro".

Articolo 3

(Norme transitorie e finali)

1. La presente legge, a seguito della costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, comporta la modifica dell'ordinamento degli assetti istituzionali e degli organi di direzione e controllo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
2. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, il processo istruttorio, di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è svolto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, unitamente al Rettore dell'Università degli studi di Genova, al Direttore scientifico dell'IST e al Direttore del Dipartimento Emato-Oncologico di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino, quali unici rappresentanti della componente clinica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia conclude la fase istruttorie, predisponendo la domanda di cui all'articolo 14 del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto stesso, e la trasmette alla Giunta.
4. La Giunta, acquisito il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare sulla documentazione trasmessa dall'Agenzia, da rendersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso, provvede a inoltrare al Ministero la richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
5. La costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è fissata dalla data del riconoscimento di istituto scientifico disposto con decreto del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione. Da questa data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti definitivamente al nuovo soggetto giuridico.
6. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è tenuto a garantire la continuità dei percorsi di stabilizzazione e di assunzione, attualmente in corso presso l'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro in applicazione della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Fino alla data di nomina del Direttore generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, il corrente svolgimento delle funzioni di direzione amministrativa e sanitaria è assicurato dai Direttori generali, sanitari e amministrativi in carica.
8. In sede di prima nomina dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro non si applica il limite di età previsto dall'articolo 41, comma 3, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, d'intesa con il Rettore, alle modifiche al protocollo generale d'intesa Regione-Università conseguenti al riassetto dell'attività di trapianto di cui dell'articolo 28 ter, comma 4, lettera d), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 1 della presente legge.
10. Le espressioni "Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino" e "Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro" ovunque ricorrono nelle leggi regionali sono sostituite dall'espressione "IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro".

Articolo 4
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 3, 4, 5, 9 della l.r. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) l'articolo 3, comma 1 bis, e l'articolo 10 della l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) il Capo I del Titolo V della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) l'articolo 3, comma 2, lettera a), e l'articolo 10, commi 2, lettera a), e 4 della l.r. 60/2009.

Articolo 5
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 6 in data 30 settembre 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 75;*
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 6 ottobre 2010;*
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità sul testo riformulato nella seduta del 21 febbraio 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 3 marzo 2011.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione della III Commissione (Consigliere Quaini S.)

il testo di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, presenta caratteristiche fortemente innovative, disciplinando, nell'ottica di razionalizzazione complessiva della rete ospedaliera (iniziata con l'adozione da parte del Consiglio della delibera del 4 agosto 2010), un'effettiva integrazione tra le due strutture di San Martino e IST, finalizzata ad aumentare la specializzazione e le potenzialità tramite l'accorpamento di tutta l'attività svolta dalle strutture oncologiche, quale strumento efficace volto al contenimento del fenomeno delle fughe di pazienti extra regione.

Il suddetto provvedimento è, pertanto, finalizzato all'attuazione di quanto previsto dalle principali azioni di riorganizzazione della rete ospedaliera che stabilivano interventi di razionalizzazione con il conseguente accorpamento in un'unica Azienda delle attuali San Martino, IST e Università e la conseguente presentazione da parte dell'Esecutivo regionale dei rispettivi disegni di legge a modifica dell'attuale assetto organizzativo delle Aziende interessate.

Il disegno di legge, nel testo originario presentato dalla Giunta, evidenziava l'accorpamento delle attività oncologiche dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino e dell'IRCCS IST consentendo di realizzare una strategia complessiva e una regia organica tali da porre i suddetti Enti in grado di raggiungere nel complesso un livello di assoluta eccellenza in Italia. L'obiettivo di tale operazione consisteva nell'offrire, da un lato, una risposta di qualità al bisogno di salute dei cittadini e, dall'altro, di definire nella rete oncologica ligure un'area centrale di riferimento e standardizzazione al fine di rafforzare il sistema ligure nell'area della ricerca e dell'innovazione in sanità. L'impianto normativo del testo di legge si basava sulla costituzione del Centro Oncologico Regionale di Alta Specialità, nel quale confluivano le professionalità e le tecnologie presenti nei due Enti in relazione all'assistenza, ricerca, formazione e didattica in oncologia, e garantiva il mantenimento delle rispettive personalità giuridiche e il pieno rispetto delle normative nazionali.

Successivamente, il testo di legge è stato modificato, accogliendo le numerose richieste e osservazioni espresse nel corso delle audizioni svoltesi da parte della competente Commissione, recanti in primis perplessità di natura giuridica, in ordine alla garanzia sull'assegnazione dei finanziamenti per la ricerca all'IST. Pertanto, la Giunta regionale ha presentato una serie di emendamenti, anche in accoglimento di osservazioni pervenute dal Ministero della Salute, in particolare dal Direttore generale, al quale era stato sottoposto il testo in audizione e che aveva già anticipato che la soluzione preferibile da adottare concerneva l'accorpamento in un unico IRCCS dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino e dell'IST, operazione dalla quale sarebbe derivato non soltanto uno snellimento in termini di assetto organizzativo e conseguente riduzione delle cariche, bensì il conseguimento di un reale risparmio e di vantaggi per l'assistenza ai pazienti oncologici.

Si tratta del più significativo intervento di natura istituzionale, che prevede che l'IRCCS abbia personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, assicuri la realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli studi di Genova, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, e persegua, garantendone la complementarietà e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, didattica e ricerca, prevalentemente traslazionale.

In sintesi, dalla nuova struttura dell'articolato, comprensiva delle modifiche apportate a seguito di un ulteriore programma di audizioni in sede di Commissione, si evidenzia:

- *la costituzione dell'IRCCS "Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;*
- *gli organi istituzionali e di governo dell'IRCCS;*
- *il Regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovrà disciplinare gli assetti organizzativi del nuovo IRCCS, e le relative procedure di approvazione;*
- *il processo istruttorio svolto dall'Agenzia, unitamente ai soggetti indicati quali unici rappresentanti della componente clinica, per ottenere il riconoscimento da parte del Ministero del carattere scientifico del nuovo soggetto risultante dall'accorpamento;*
- *la gestione della fase transitoria, amministrativa e sanitaria, da parte dei rispettivi Direttori, tuttora in carica.*

Particolare attenzione è stata dedicata all'esame in Commissione al testo degli emendamenti approvati dalla Giunta, che hanno ampiamente recepito i suggerimenti e le proposte avanzate in sede di audizione da parte dei Rappresentanti istituzionali e sindacali di categoria. Il disegno di legge e le sue modifiche hanno seguito un iter procedurale complesso e completo nella sua articolazione, che ha impegnato numerose sedute della III Commissione consiliare. Al riguardo è doveroso sottolineare la disponibilità e la collaborazione dimostrata dai Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, che hanno dato il loro contributo per tradurre in ulteriori emendamenti le principali istanze di modifica presentate. Bisogna, quindi, rimarcare nettamente la grande unitarietà e responsabilità politica derivata dai lavori di Commissione, che hanno portato in tempi ragionevoli a concludere i lavori circa un tema di importanza cruciale per tutti i liguri.

Nel percorso di discussione relativo al disegno di legge in esame, pare doveroso ricordare come il forte impegno dei Commissari si sia tradotto anche in una significativa convocazione della Commissione presso l'IST, con visita alle eccellenze dell'Istituto, e in un dialogo continuo con tutti i soggetti ed i lavoratori interessati al provvedimento. L'attenzione alle istanze dei lavoratori mai e' venuta meno ed e' andata di pari passo con l'attenzione prestata alla scientificità e tecnicità della difficile materia trattata, sempre nell'ottica finale di creare uno strumento efficace e competitivo nel panorama dell'oncologia italiana.

Ed e' proprio dal punto di vista scientifico che i risultati potranno essere migliori, consentendo di avere un Centro di tipo HUB che raduni il meglio delle energie intellettuali sul fronte della ricerca e della produzione scientifica, accrescendo di sicuro l'IMPACT FACTOR della struttura e garantendo, al tempo stesso, risposte cliniche estensive e di qualità con una continuità assistenziale che copra tutto il percorso del paziente e dia ampio respiro all'attività chirurgica, che viene ad acquisire risorse importanti in termine di posti letto anche di area intensiva.

Sicuramente una razionalizzazione di determinati servizi ed una condivisione in alcuni casi renderanno più efficace il sistema al servizio dei pazienti, con tempi di risposta rapidi che non metteranno in discussione quello che di eccellente già esiste, bensì lo fortificheranno ulteriormente.

Non è da dimenticare, inoltre, che si sta parlando di un sistema in rete dell'oncologia che, come avviene per la rete dell'emergenza, si calerà nel contesto regionale andando a supportare l'esistente e divenendo un riferimento concreto per un ulteriore sviluppo, nei territori e negli altri nosocomi liguri, di nuove strategie terapeutiche e nuovi avanzamenti sul fronte delle sinergie da attuare per sconfiggere una malattia così insidiosa e purtroppo presente.

Quindi, un nuovo modello di sanità del futuro in cui camminino fianco a fianco ricerca, didattica e clinica, triade indissolubile della medicina, con un orizzonte in cui le armi da utilizzare contro il male della società moderna sono l'organizzazione, la qualità e l'umanizzazione delle cure, tenendo ben presente la legge n. 38 del marzo 2010 che rappresenta il vero nuovo punto di riferimento in materia di cure palliative.

Infine, esiste oggi la possibilità di iniziare un percorso decisivo e storico, che andrà nel tempo monitorato e valutato nelle sue risposte, ma che rappresenta una straordinaria occasione di crescita per tutta la Regione Liguria, nell'ottica di avere concretamente un Centro di valenza internazionale.

Con la personale convinzione della validità scientifica di questa iniziativa, si conclude riportando un articolo scientifico del JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY in cui si sottolinea l'importanza della formazione delle nuove leve di medici: "E' ben noto a tutti come la presenza di una neoplasia non sia il problema in sé, ossia come spesso sono i gravi sintomi di accompagnamento che dominano il quadro clinico a fare i danni maggiori alla qualità di vita dei pazienti. L'esempio del dolore e' paradigmatico di come rappresenti una malattia nella malattia, tale da condizionare i rapporti socio-familiari della persona malata e la stessa relazione medico-paziente. Può sembrare paradossale, ma la percezione teorica dell'importanza di controllare mediante una idonea terapia di supporto, la sintomatologia creata dal cancro non si accompagna sempre ad una adeguata formazione in materia e neppure ad un puntuale ed efficace insegnamento. Sono molte le cause di questa carenza culturale ma non sono accettabili e ci impongono di colmare questa lacuna dando massimo slancio alla lotta alla sofferenza investendo su centri organizzati ed in cui la formazione dei medici sia al primo posto".

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;*
- *Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 è pubblicata nella G.U. 27 ottobre 2003, n. 250;*
- *La legge 16 gennaio 2003, n. 3 è pubblicata nella G.U. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è pubblicata nella G.U. 12 gennaio 2000, n. 8, S.O.;*
- *La legge 30 novembre 1998, n. 419 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 1998, n. 286;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 è pubblicato nella G.U. 5 aprile 2007, n. 80;*
- *Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;*
- *La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.;*
- *La legge 26 febbraio 1999, n. 42 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1999, n. 50;*
- *La legge 5 giugno 2003, n. 131 è pubblicata nella G.U. 10 giugno 2003, n. 132;*
- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*
- *La legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 è pubblicata nel B.U. 2 febbraio 2005, n. 1;*
- *Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;*
- *La legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2009, n. 7.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi sociali – Settore Affari Giuridici e Politiche del Personale

LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 3

Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private a norma degli articoli 7, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Articolo 2 (Funzioni di competenza regionale)

1. In conformità al d.p.r. 361/2000 le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede:
 - a) al riconoscimento della personalità giuridica privata determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'articolo 4;
 - b) all'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) alla sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 23 del codice civile;
 - d) alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'articolo 27 del codice civile e delle disposizioni di attuazione del codice civile;
 - e) alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e delle disposizioni attuative del codice civile;
 - f) alla cancellazione della persona giuridica dal Registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;
 - g) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del codice civile agli amministratori e ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni nel Registro nei termini stabiliti all'articolo 10.
3. Nei confronti delle sole fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile e dell'articolo 7;
 - b) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del codice civile;
 - c) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del codice civile.

Articolo 3 (Organi competenti all'adozione dei provvedimenti)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, lettere c), d), e), e 3.
2. Con decreto del dirigente della struttura competente per materia sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), f), g).

Articolo 4 (Registro regionale delle persone giuridiche private)

1. Il Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r.

361/2000, di seguito denominato Registro, assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli atti e dei fatti indicati nell'articolo 4 del d.p.r. 361/2000.

2. Il Registro è tenuto con le modalità stabilite dal d.p.r. 361/2000 e da deliberazione della Giunta regionale. La tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del Registro sono effettuati con modalità informatiche in modo da garantire completezza, pubblicità, tempestività, diffusione e certezza delle informazioni contenute nel rispetto, altresì, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Nel Registro sono iscritte le istituzioni che, a seguito del procedimento di cui all'articolo 5, ottengono il riconoscimento di personalità giuridica. L'iscrizione ha effetto costitutivo.
4. Nel Registro sono iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a seguito di approvazione, secondo quanto disposto all'articolo 6.
5. Sono soggetti, altresì, ad iscrizione nel Registro il trasferimento della sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
6. Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. La Regione rilascia gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Articolo 5 (Riconoscimento della personalità giuridica)

1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4.
2. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica è sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa alla Regione Liguria. La domanda è corredata dalla documentazione come individuata con provvedimento della Giunta regionale.
3. Ai fini del riconoscimento, l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, e lo statuto devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e prevedere gli strumenti idonei per il buon andamento e la corretta gestione amministrativa dell'istituzione.
4. Il riconoscimento della personalità giuridica è subordinato alla valutazione dell'opportunità dello stesso in relazione alla finalità statutaria e alla valutazione della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale al perseguimento dello scopo statutario.
5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni istituite per testamento può, in caso di inerzia dei soggetti abilitati alla presentazione della domanda, essere disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 361/2000.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare la consistenza minima delle risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.

Articolo 6 (Approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto)

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'iscrizione nel Registro è sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa alla Regione Liguria entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse o dal rilascio della copia autentica notarile in caso di atto pubblico. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con provvedimento della Giunta regionale.
2. Qualora le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto siano tali da estendere le finalità proprie dell'istituzione oltre l'ambito della Regione Liguria ovvero comportino l'operatività dell'istituzione in materie che non rientrano nella competenza regionale, è dichiarata, con decreto del dirigente, l'improcedibilità per incompetenza. La cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche private ha effetto dalla data d'iscrizione dell'istituzione al Registro delle persone giuridiche private della Prefettura o della Regione competente.

Articolo 7 (Controllo sulle fondazioni)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.
2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione, immediatamente dopo l'approvazione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, copia degli atti contabili e delle relative deliberazioni di

approvazione, nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Il controllo sulla documentazione trasmessa alla Regione è esercitato con modalità a campione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Regione ogni documento o notizia loro richiesti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
5. La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 8

(Estinzione, devoluzione dei beni e cancellazione dal Registro della persona giuridica privata)

1. La Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell'istituzione.
2. La domanda per la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile delle persone giuridiche private, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa alla Regione, deve contenere l'indicazione delle cause di estinzione ed essere corredata dalla documentazione individuata con provvedimento della Giunta regionale.
3. La Regione dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni attuative del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale, si provvede, con decreto del dirigente della struttura competente per materia, alla cancellazione dal Registro.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di devoluzione dei beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

Articolo 9

(Semplificazione)

1. I termini dei procedimenti di cui alla presente legge sono definiti nel Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) assicurando la riduzione dei tempi previsti dal d.p.r. 361/2000.
2. Nel corso dei procedimenti di cui alla presente legge, al fine della riduzione dei tempi e della semplificazione, le comunicazioni tra la struttura competente e i richiedenti avvengono tramite strumenti informatici.
3. La struttura competente fornisce consulenza per l'inoltro delle domande relative ai procedimenti al fine di agevolare il buon esito delle procedure, la contrazione dei tempi e la riduzione degli oneri.

Articolo 10

(Sanzioni amministrative)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del codice civile, gli amministratori e i liquidatori richiedono l'iscrizione nel Registro delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nel termine previsto dall'articolo 6, del trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, della sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, delle deliberazioni di scioglimento, dei provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, del cognome e nome dei liquidatori, nel termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento che le dispone.
2. Alle funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35 del codice civile per coloro che non richiedono le iscrizioni prescritte nei termini di cui al comma 1, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'esercizio in capo alla Regione delle funzioni di controllo sugli enti privatizzati previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche e integrazioni è da intendersi riferito alle fondazioni con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

Articolo 12 (Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione di nuove disposizioni, continuano a trovare applicazione le deliberazioni della Giunta regionale già assunte per la tenuta del Registro e per lo svolgimento dei procedimenti di cui alla presente legge.

Articolo 13 (Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 3

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 15 in data 30 novembre 2010;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 dicembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 115;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 7 dicembre 2010;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 9 febbraio 2011;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2011;
- f) la legge regionale entra in vigore il 17 marzo 2011.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.;
- La legge 22 luglio 1975, n. 382 è pubblicata nel B.U. 20 agosto 1975, n. 220;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è pubblicato nella G.U. 7 dicembre 2000, n. 286.

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 è pubblicata nel B.U. 25 novembre 2009, n. 22.

Nota all'articolo 10

- La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Note all'articolo 11

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Affari Giuridici e Legislativi

LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 4

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico - edilizio).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. L'articolo 1 della l.r. 49/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1° aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilità urbanistica anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.
2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2013.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 49/2009)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2009 le parole: “senza che ciò inibisca la possibilità di” sono sostituite dalle seguenti: “ma di cui sia possibile”.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale in quanto alternativamente:
 - 1) presentano una o più delle seguenti condizioni:
 - 1.1. esposizione a rischio idraulico o idrogeologico in base ai vigenti piani di bacino;
 - 1.2. accertate criticità statico-strutturali concretanti rischio per la pubblica e privata incolumità;
 - 1.3. interferenza rispetto all'attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture od opere di pubblica utilità;
 - 1.4. incompatibilità per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione o per degrado rispetto al contesto urbanistico;
 - 2) ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di interventi di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni.”.
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2009 è sostituita dalla seguente:
“f) Volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione calcolato con il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, ultimato alla data del 30 giugno 2009. Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura;”.
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2009, è aggiunta la seguente:
“f bis) Sito: la porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente alla data del 30 giugno 2009, di estensione non superiore a 25 metri rispetto al sedime originario dell'edificio.”.

Articolo 3 **(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2009)**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 le parole: "1000 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti "1500 metri cubi".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009, dopo le parole: "interventi di ampliamento," sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti di rendimento energetico che siano" e sono soppresse le seguenti: "statica e/o energetica".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 le parole: "è consentito un incremento di 60 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento pari a 60 metri cubi".
4. Dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"c bis) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi un incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi."
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 è inserito il seguente:
"1 bis. Gli interventi di ampliamento di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente."
6. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 le parole: "Gli ampliamenti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 1 bis" e dopo le parole: "sono realizzabili" è soppressa la seguente: "anche"; dopo le parole: "piani urbanistici" sono inserite le seguenti: "vigenti e/o operanti in salvaguardia".
7. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009, dopo le parole: "ampliamenti in senso orizzontale" sono inserite le seguenti: "e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano".
8. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 è soppresso.
9. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".

Articolo 4 **(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2009)**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009 le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009 le parole: "venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche" sono sostituite dalle seguenti: "venga adeguato alla normativa antisismica" e sono soppresse le seguenti parole: "in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009 le parole: "nonché dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" sono soppresse e la parola: "ovvero" è sostituita dalla seguente: "nonché".
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009, dopo le parole: "maggiore del 20 per cento" sono inserite le seguenti: ", le tegole in laterizio tipo "coppo", le lastre in pietra tipo lose ed altri materiali tipici liguri".
5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009 le parole: "della Denuncia di inizio attività (DIA)" sono sostituite dalle seguenti: "del permesso di costruire".
6. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2009 sono aggiunte le seguenti parole: ", tegole in laterizio tipo "coppo", lastre in pietra tipo lose ed altri materiali tipici liguri;".
7. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 sono inserite le seguenti:
"c bis) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:
 1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;
 2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a metri cubi 10,00;
 3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile o comunque entro un raggio non superiore a metri 200;
 4. relativamente a zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco, prima del 30 giugno 2009, realizzazione di un congruo progetto di ricostruzione del soprassuolo vegetale, relativamente alla parte di proprietà circostante l'immobile, pari almeno a 20 volte la superficie dell'immobile ampliato.

5. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;
- c ter) di un ulteriore 3 per cento qualora si tratti di interventi su edifici residenziali posti ad altitudine superiore ai cinquecento metri s.l.m. e ricadenti in comuni non costieri.”.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2009)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009, dopo le parole: “in difformità da esso”, sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, è sostituita dalla seguente:
“b) integralmente condonati con tipologia di abuso 1 "Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell'edificio o dell'unità immobiliare, le relative volumetrie sono computate ai fini della determinazione dell'entità della volumetria esistente, ma devono essere sottratte ai fini del computo dell'ampliamento realizzabile in applicazione degli articoli 3 e 4;”.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, è sostituita dalla seguente:
“c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica od idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;”.

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 49/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6
(Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale)

1. I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera c), numeri 1) o 2) possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente. Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi l'incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi.
2. Gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 possono avvenire nel sito, come definito nell'articolo 2, comma 1, lettera f bis), ovvero in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l'approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e sono assentibili:
 - a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati;
 - b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile

2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).

4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili mediante procedura di Conferenza di servizi regolata dall'articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti sottese ai relativi progetti concernenti parametri diversi da quello dell'incremento volumetrico di cui al comma 1. Tali varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro approvazione o controllo di legittimità a norma della vigente legislazione regionale è riservata all'esclusiva competenza dell'amministrazione provinciale.”.

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 49/2009)

1. L'articolo 7 della l.r. 49/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale)

1. Al fine di conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale i Comuni, in osservanza dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 6, possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35 per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale e di consistenza non eccedente 10.000 metri cubi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti la delocalizzazione in altro sito, possono essere assentiti soltanto in aree edificabili in base al vigente strumento urbanistico comunale e a condizione che il soggetto attuatore si impegni in apposito atto convenzionale, da sottoscrivere con il Comune prima del rilascio del titolo edilizio, alla realizzazione delle opere di sistemazione, anche di interesse pubblico, necessarie per il superamento delle condizioni di incongruità che giustificano la delocalizzazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2, ove prevedano l'insediamento della destinazione d'uso residenziale, possono essere assentiti, senza l'incremento volumetrico previsto dal comma 1, soltanto in aree edificabili diverse da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle altezze previste dal vigente strumento urbanistico comunale ed a condizione che il soggetto attuatore si impegni nell'atto convenzionale previsto nel comma 2, in aggiunta alla realizzazione delle opere di sistemazione dell'area liberata, alternativamente :
 - a) alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa convenzionata per una quota pari al 20 per cento della volumetria assentibile secondo prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione – tipo prevista dall'articolo 18 del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni;
 - b) alla monetizzazione a favore del Comune del valore corrispondente alla quota di edilizia abitativa convenzionata di cui alla lettera a), da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica (ERP).
4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e, ove prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentiti mediante procedura di Conferenza di servizi regolata dall'articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti alla strumentazione urbanistica comunale sottese ai relativi progetti concernenti parametri diversi da quello dell'incremento volumetrico di cui al comma 1 e la destinazione d'uso da attribuire all'area liberata dalla demolizione. L'approvazione di tali varianti è riservata alla Regione la quale, ove si tratti di interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, è altresì competente al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale.

5. A seguito dell'approvazione degli interventi è vietato il mutamento di destinazione d'uso dei relativi immobili per venti anni. Al momento del rilascio del titolo edilizio deve essere sottoscritto da parte dell'attuatore atto d'obbligo a mantenere per venti anni la destinazione d'uso assentita e a trascrivere il relativo vincolo nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dell'intervento, pena l'inefficacia del titolo edilizio.”.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2009)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 49/2009 sono aggiunte le seguenti parole: "subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione.”.

Articolo 9
(Norme transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della l.r. 49/2009 così come modificati dalla presente legge, i Comuni, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, possono, con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale, individuare:
 - a. aree e immobili suscettibili di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, in quanto ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) della l.r. 49/2009 come modificato dalla presente legge;
 - b. le zone od ambiti idonei alla delocalizzazione degli edifici da demolire e ricostruire.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze aventi ad oggetto l'approvazione dei progetti di demolizione e ricostruzione ai sensi degli articoli 6 e 7 della l.r. 49/2009 presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 4

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta Marilyn Fusco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 17 in data 3 dicembre 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 dicembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 117;*
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 21 dicembre 2010;*
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo rielaborato nella seduta del 22 febbraio 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 2 marzo 2011.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Donzella M.)

il presente disegno di legge risponde all'esigenza di ovviare alle problematiche interpretative ed applicative emerse a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (c.d. Piano casa), che hanno contribuito alla scarsa applicazione della stessa.

Al fine di risolvere al meglio le suddette criticità, in sede di VI Commissione, competente per l'esame in sede referente, si sono svolte una serie di audizioni volte a conoscere l'orientamento dei soggetti in grado di fornire un apporto alle modifiche in itinere e sono stati approvati diversi emendamenti, proposti sia dalla maggioranza che dall'opposizione, allo scopo di recepire ulteriori necessità di adeguamento e miglioramento del testo base.

Per citare solo alcuni dei punti caratterizzanti il disegno di legge, pare opportuno, in primo luogo, sottolineare l'importanza dell'introduzione del concetto di "edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale", articolata in due dettagliate fattispecie alternative, che, con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, consente il superamento dell'incertezza interpretativa e applicativa derivanti dal previgente concetto di "edificio incongruo".

Nell'ottica di favorire l'applicazione delle disposizioni in oggetto, è stato, inoltre, ampliato il concetto di "sito", consentito l'ampliamento di edifici esistenti di volumetria compresa tra i 1000 e i 1500 metri cubi ed estesa l'applicabilità della normativa anche agli immobili già oggetto di condoni di non rilevante entità, pur se con l'obbligo di computo delle volumetrie condonate ai fini dell'ampliamento.

Meritano, ancora, un cenno le disposizioni introdotte dall'articolo 7 del DDL in merito alla demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, in quanto si ritiene che la norma contemperi le diverse esigenze legate all'impresa, all'ambiente e alla funzione sociale. Viene, infatti, concessa una premialità volumetrica del 35% per gli interventi sui suddetti edifici, purchè di consistenza non eccedente i 10.000 metri cubi, e, in caso di delocalizzazione una forma di premialità consistente nella possibilità di usufruire della destinazione residenziale, senza incremento, quando prevista dallo strumento urbanistico generale, nel rispetto, tra le altre cose, dei limiti di altezza e nell'ottica di evitare il consumo del territorio.

Si rileva, infine, come in conformità all'impianto della originaria legge 49/2009, si sia ritenuto di riservare a leggi di settore, e non ad una legge straordinaria, la disciplina delle attività produttive e come sia stata introdotta una norma transitoria che consenta al cittadino di optare per la vecchia disciplina in caso di progetti già avviati.

Auspico che il presente disegno di legge, approvato a maggioranza dalla VI Commissione, possa ottenere il consenso favorevole da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo, così un doveroso miglioramento delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 49/2009.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il provvedimento, DDL 117, oggi all'esame del Consiglio regionale, sulle modifiche alla legge detta "Piano Casa", L.r. 49 del 2009, avviene dopo varie audizioni degli operatori del settore, dei sindacati, assoc. di imprenditori, professionisti, artigiani, in commissione consiliare competente, la VI, dai quali veniva ribadita la necessità di modificare in meglio il testo del DDL che va a modificare la legge ed il grido di allarme sulla situazione di grave crisi in cui si trova il settore dell'edilizia.

L'importante era ed è rendere operativa, applicabile sul territorio e di facile e ed indubbia interpretazione la Legge regionale a tutti gli operatori del settore.

Il DDL di modifica della legge, presentato dall'assessore Fusco per conto della Giunta Regionale, era un buon punto di partenza, che denotava coraggio e buona volontà, ma che purtroppo al termine delle audizioni è stato vanificato dal colpo di mano della maggioranza che ha nuovamente stravolto, con la presentazione di nuovi emendamenti, il testo.

In seguito, dopo la presentazione, da parte del PDL e del resto della minoranza, di vari emendamenti, abbiamo constatato con piacere la volontà anche da parte della maggioranza, tranne qualche ostracismo di alcuni, di addivenire ad un più equilibrato e fattivo confronto, che ha avuto come il risultato il passaggio di alcuni dei nostri emendamenti.

Se queste modifiche vengono affrontate con serenità e prive di preclusioni ideologiche, la L.r. 49/2009 può essere migliorata e far sì che produca un vero e concreto beneficio in ordine all'adeguamento ed alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, alle esigenze abitative delle famiglie liguri e soprattutto alla filiera produttiva dell'economia della nostra Regione, basata sull'edilizia.

Ci sono ancora alcuni punti su cui non riusciamo a trovare l'accordo ma che speriamo, qui in Consiglio, di portare a termine felicemente.

Siamo stati e continuiamo ad essere a disposizione per un confronto serio, mirato ad ottenere quell'impulso sull'economia in particolar modo, in questo caso, al settore edile che solo una legge chiara, più flessibile, più aperta alle esigenze dei cittadini, può riuscire a dare.

Il gruppo consiliare del P.d.L. desidera arrivare ad una legge condivisa e migliorata, che possa creare nuove, seppur limitate nel tempo, opportunità di lavoro per un settore che sta attraversando una grave crisi economica.

Se le posizioni della Maggioranza, invece, continueranno ad essere ideologiche e strumentali, ci vedremo costretti a dare battaglia punto su punto, emendamento su emendamento, e daremo ampia comunicazione ai cittadini, alle imprese e agli operatori di quello che poteva essere e che, per colpa di pochi, non è stato.

Per noi c'è ancora ampia possibilità di miglioramento, ed è per questo che la nostra posizione, per il momento rimane di positività, attendendo il confronto che avverrà, oggi, in Aula.

Relazione di minoranza (Consigliere Melgrati M.)

È stata ribadita dagli operatori la necessità di modificare in meglio il DDL 117 che cambia la legge regionale 49/2009, meglio conosciuta come Piano Casa, altrimenti da grande opportunità di lavoro si trasformerà in un flop...

Dopo le audizioni VI commissione "Territorio e Ambiente" univoco è il grido di allarme degli operatori, dai sindacati agli imprenditori, passando per i professionisti e gli artigiani: l'edilizia è in crisi, e una modifica alla legge del Piano Casa che tende a rendere operativa questa legge e applicabile sul territorio è più che mai necessaria.

I dati più preoccupanti che sono emersi sono quelli relativi all'occupazione nel settore dell'edilizia nell'ultimo anno: 2.800 licenziamenti, 400 aziende di settore che hanno chiuso, 80 imprese fallite, il

67% di investimenti in meno nella filiera Regionale dell'edilizia...numeri "pesanti", paragonabili se non superiori ad altre realtà industriali.

Inoltre, viste le difficoltà di applicazione della Legge Regionale e i suoi limiti, sono solo circa 300 le istanze presentate in tutta la Regione ad oggi, con un risultato in termini di ritorno per le imprese infinitesimale.

Il fatto che questa legge sia una legge a termine, cioè con limiti temporali precisi, e soprattutto che operi sull'esistente, senza quindi sottrazione del territorio, che si rivolge a quello che è già costruito, nell'intento di migliorare, di rendere antisismici edifici a rischio, di al massimo leggermente ampliare case mono e bifamiliari fino a 1000 metri cubi, è già di per se una risposta a chi ha parlato, nelle audizioni, in maniera strumentale e ideologica, fuori dal coro, di cementificazione, cioè Italia Nostra e Lega Ambiente, facendosi interprete dei mal di pancia dell'ultrasinistra di S.E.L. e Federazione della Sinistra all'interno della maggioranza.

La legge presentata dall'Assessore Fusco per conto della Giunta Regionale era un buon punto di partenza, che denota coraggio e buona volontà, pur se nasce "castrata" dalle mediazioni in seno alla maggioranza stessa.

E' una legge che, se affrontata con serenità e privi di preclusioni ideologiche, può essere migliorata; ma quali sono le criticità emerse? Eccole puntualmente analizzate qui di seguito:

- 1) *l'estensione ai condoni in tipologia 1 dei benefici della legge rispetto agli ampliamenti penalizza chi ha denunciato condoni di medio-grandi entità, nonostante che la giurisprudenza consolidata abbia sancito la legittimità, di fronte alla legge, di una costruzione condonata, e la equiparazione a quelle derivate da permessi a costruire o similari. Inoltre, la sottrazione del volume condonato dal premio di ampliamento ne limita di molto il campo di applicabilità e soprattutto gli effetti; sarebbe stato più legittimo escludere le parti condonate dal computo della possibilità di ampliamento*
Un altro passo indietro della legge è, nella proposta della Giunta, la negazione della possibilità del cambio di destinazione d'uso per immobili che in demolizione e ricostruzione; è di fatto vanificare la possibilità di intervento; questa ipotesi di modifica è stata un poco stemperata dall'annuncio dell'assessore Fusco di un emendamento, che va nell'ottica della Legge Urbanistica esistente, dove è consentito il cambio di destinazione d'uso in abitativo se questa destinazione è prevista dai piani urbanistici...una ovvietà, che però ha fatto issare gli scudi dell'ultrasinistra...
- 2) *altro limite della proposta di legge il nuovo vincolo di 10.000 mc. per la demolizione e ricostruzione? Si dice che queste strutture potevano sfuggire ad una pianificazione concordata...ma se è prevista una procedura di conferenza dei servizi già oggi, allora gli enti possono già dire la loro...o si ha paura di convertire orribili capannoni che ormai fanno parte dell'archeologia industriale, in senso deleterio del termine, in case di civile abitazione? E se comunque la legge prevede già che le destinazioni d'uso devono essere compatibili con quelle di zona? Ma se i volumi esistono, e sono brutti, fatiscenti, incongrui, avulsi dal contesto; se le fabbriche sono chiuse perché quella tipologia industriale non è più appetibile sul mercato, se un capannone è circondato dalle case di civile abitazione, come si può mantenere la destinazione d'uso industriale (per esempio)?*
Oggi sembra che con la modifica dell'emendamento sia migliorata la situazione.
- 3) *Altra criticità è la modifica alla definizione di edificio incongruo, peraltro già incompleta e che prestava il fianco a interpretazioni da parte degli uffici tecnici, e quindi dell'ingessatura della norma; ma quale è il professionista che metterà la Sua firma sulla "accertata criticità statico strutturale concernenti rischio per la pubblica e privata incolumità"? Perché non scrivere più semplicemente che sono ammessi interventi su edifici per i quali risulta difficile e antieconomico operare una messa in sicurezza sotto il profilo strutturale antisismico? E per gli edifici e i rustici dell'800 o precedenti in pietra e malta, costruiti prima dell'avvento del cemento armato?*
- 4) *la definizione di "sito", introdotta all'art.2, comma 1 lettera g) ..."la fascia minima di metri 5 attorno al perimetro dell'edificio e che comunque, non oltrepassi il confine di proprietà"... un immobile non può essere demolito e ricostruito oltre i 5 metri...nonostante la circolare "Lunardi", nonostante che molti piani regolatori prevedano già lo spostamento sull'intero lotto di proprietà, nonostante la legge urbanistica Regionale preveda quanto meno lo spostamento nel raggio di 10 metri!!! Sarebbe bastato, e per fortuna siamo ancora in tempo a farlo, se incontreremo ragionevolezza nell'esame in commissione consiliare, formularlo così: "la fascia minima di metri*

5 attorno al perimetro dell'edificio e/o che comunque, non oltrepassi il confine di proprietà", oggi 25 metri.

- 5) *L'introduzione dell'art. 3 bis poi, se da una parte risponde alle richieste formulate a gran voce dal P.d.L. circa l'estensione della possibilità di ampliamento per gli immobili a destinazione artigianale o industriale, peraltro contestato dalla componente di ultrasinistra, di fatto conferma quanto abbiamo già predicato in sede di Legge di Bilancio in Consiglio Regionale, e cioè che non esiste alcun interesse da parte di questa amministrazione Regionale di sinistra verso il turismo. In questo art. 3 bis brilla l'esclusione degli incrementi volumetrici per le strutture alberghiere, e non lo capiamo; perché sì per i manufatti a destinazione artigianale o industriale e no per gli alberghi? Chiediamo a gran voce l'inserimento degli alberghi nella possibilità di ampliamento, come è stato chiesto dalla Confindustria Regionale sezione Alberghi, oggi cancellato dagli emendamenti.*
- 6) *altra criticità è l'esclusione dei fabbricati rurali dalla possibilità di ampliamento, che potrebbe servire a recuperare all'uso parti di territorio nell'entroterra. Queste sono alcune considerazioni, peraltro già espresse, prima di approfondire l'esame della legge in Commissione Consiliare, condivise dal nostro Gruppo Consiliare del P.d.L., osservazioni di buon senso, se si vuol fare davvero una modifica ad una legge che nei fatti, come ha riscontrato l'Assessore Fusco con le audizioni dei Sindaci della Liguria, non ha prodotto pressoché alcun risultato.*

Siamo a disposizione per un confronto serio in aula, mirato ad ottenere quel volano sull'economia applicata al comparto edile che solo una legge chiara, più flessibile, più aperta alle esigenze dei cittadini; per una legge che comunque, avendo un termine temporale preciso, e soprattutto trattando di volumi esistenti, che possono essere solo migliorati in senso estetico e funzionale e resi sicuri sotto il profilo strutturale antisismico.

Il gruppo consiliare del P.d.L. vuole arrivare ad una legge condivisa, che migliori nei fatti la stessa, e crei nuove, seppur limitate nel tempo, opportunità di lavoro per un settore che sta attraversando una grave crisi economica, intervenendo sul costruito, sull'esistente. Se le posizioni saranno ideologiche e strumentali, daremo battaglia punto su punto, emendamento su emendamento, e daremo ampia comunicazione ai cittadini, alle imprese e agli operatori di quello che poteva essere e che, per colpa di pochi, non è stato.

Relazione di minoranza (Consigliere Torterolo M.)

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare, anche attraverso la presentazione di alcuni significativi emendamenti, quali possono essere i miglioramenti applicabili al DDL 117.

Questa legge potrebbe infatti rappresentare un'opportunità concreta per l'incentivazione dell'edilizia nella nostra Regione trasformandosi in un più ampio volano per l'intera economia.

Si le categorie produttive che i singoli cittadini ci chiedono a gran voce provvedimenti che consentano nuove opportunità di sviluppo.

Sono certo di poter trovare una convergenza su alcuni punti che ritengo fondamentali e che consentiranno una ricaduta evidente sul territorio ligure.

Relazione di minoranza (Consigliere Scajola M.)

Pratica importante e delicata che i liguri attendono da tempo.

Se nelle premesse si poteva arrivare ad una normativa condivisa ed utile, le logiche politiche della maggioranza hanno portato ad un testo rimaneggiato che rischia fortemente di non portare alcun beneficio.

In altre Regioni, con il Piano Casa, si sono visti risultati importanti, sarebbe auspicabile che anche in Liguria tali risultati fossero visibili.

Relazione di minoranza (Consigliere Siri A.)

Intendo ribadire la nostra ferma opposizione al D.D.L. 117 – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) - poiché questo non è, innanzitutto, un piano per tutti ma è, anzi, riservato a quei pochi, che poi sono sempre gli stessi, che si trovano in questi particolari momenti di crisi economica a livello mondiale nelle condizioni di poter investire sul cemento.

Intendo, inoltre, esprimere le mie valutazioni circa il possibile impatto di questo piano sul nostro territorio ed il reale vantaggio apportato per il settore edilizio della nostra Regione Liguria.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 è pubblicata nel B.U. 4 novembre 2009, n. 19.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.*

Note all'articolo 5

- *La legge 28 febbraio 1985, n. 47 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.;*
- *La legge 24 novembre 2003, n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.;*
- *Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 è pubblicata nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.).*

Note all'articolo 6

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 è pubblicata nella G.U. 10 giugno 2009, n. 132;*
- *Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è pubblicata nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O..*
- *La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.*

Note all'articolo 7

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica – Settore Staff del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Affari Giuridici